

Attualità

Cfp e tax credit turismo, come calcolare gli incentivi

6 Aprile 2022

Le due modalità di utilizzo del sostegno economico riconosciuto sono cumulabili e aumentano in casi specifici a condizione che non superino i costi sostenuti ammissibili



Il ministero del Turismo, spiega, in una **faq** pubblicata ieri, 5 aprile 2022, sul proprio sito, come determinare gli incentivi previsti dal Pnrr per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistico-ricettive. Sul totale delle spese ammissibili viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che non può superare il 50% dei costi e, in ogni caso, i 100mila euro. Per il residuo l'agevolazione prende la

forma di un *tax credit* pari al limite massimo dell'80% della spesa rimanente.

Il chiarimento è collegato all'**avviso** pubblicato lo scorso 23 dicembre in relazione alle modalità applicative dei contributi a fondo perduto e dei crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche, previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del DI n. 152/2021 (vedi articolo "**Cfp e crediti d'imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne**").

Gli incentivi mirano a risollevarne uno dei settori che più hanno risentito degli effetti negativi della pandemia. A beneficiarne sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all'aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Pnrr, e cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.

Le opere agevolabili, in linea generale, devono essere finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica e al superamento delle barriere architettoniche, ma allargano il perimetro anche alla realizzazione di terme, agli interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, all'acquisto di mobili e componenti di arredo.

L'intervento agevolativo, in estrema sintesi, si articola in due forme anche cumulabili nei casi e nella misura previsti dalla norma stessa e a condizione che l'importo totale non superi la spesa sostenuta. Nello specifico, il primo comma dell'articolo 1 richiamato dispone, a favore degli operatori interessati, un credito di imposta che può arrivare fino all'80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, sempreché i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.

Le stesse imprese possono beneficiare, stabilisce il secondo comma, anche di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40mila euro che può salire in casi specifici (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le somme riconosciute possono essere utilizzate nei limiti *de minimis* stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*". Sono incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Le domande di accesso agli incentivi potevano essere presentate fino al 30 marzo tramite l'apposita **piattaforma informatica** disponibile sul sito di Invitalia (vedi articolo "**Tax credit e cfp turismo, al via le domande dal 28 febbraio**").

Il credito d'imposta riconosciuto potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il contributo a fondo perduto è invece erogato in un'unica soluzione una volta terminato l'intervento. Le imprese possono chiederne un anticipo fino al 30%, presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un'impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita. La somma è erogabile, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

di

